

DeA CAPITAL S.p.A.

**CODICE DI COMPORTAMENTO
SULL'INTERNAL DEALING**

INDICE

Premessa

Art. 1 Ambito di applicazione soggettivo

Art. 2 Ambito di applicazione oggettivo

Art. 3 Obblighi di comunicazione e pubblicazione

Art. 4 Periodi di astensione obbligatoria

Art. 5 Comunicazione ai soggetti obbligati e Accettazione del Codice

Art. 6 Attuazione del Codice e modifiche

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Art. 8 Inosservanza del Codice

Art. 9 Entrata in vigore

Allegato 1 Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

Allegato 1-bis Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

Allegato 2 Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal Codice di comportamento di *Internal Dealing* da parte della Società

Allegato 3 Comunicazione ai Soggetti Rilevanti

PREMESSA

Il presente codice di comportamento (di seguito, il “**Codice**”) viene adottato in ottemperanza alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito, il “**Regolamento MAR**”);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione, in conformità al Regolamento MAR (di seguito, il “**Regolamento di esecuzione**”);
- il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento MAR per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (di seguito, il “**Regolamento Delegato**”);
- il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il c.d. “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “**TUF**”);
- il regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”);
- il vigente regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, il “**Regolamento di Borsa**”);
- le vigenti istruzioni al Regolamento di Borsa (di seguito, le “**Istruzioni**”).

I termini non definiti nel Codice devono essere interpretati, in caso di dubbio, ai sensi delle predette disposizioni.

Il Codice è volto a disciplinare gli obblighi e le modalità di comunicazione delle operazioni compiute: (a) dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in DeA Capital S.p.A. (“**DeA Capital**” o la “**Società**”) e dalle persone ad essi strettamente legate; e (b) dai soci che detengono più del 10% del capitale con diritto di voto di DeA Capital e dalle persone ad essi strettamente legate.

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

1.1 Sono definiti “Soggetti Rilevanti”:

- a) ciascun componente dell'organo di amministrazione e di controllo di DeA Capital;

- b) i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate (come definite nella procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate adottata da DeA Capital) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità (i **"Dirigenti con Responsabilità Strategiche"**).

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono individuati nominativamente in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi assegnato a cura dell'Amministratore Delegato.

- 1.2 Sono definiti **"Soci Rilevanti"** chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di DeA Capital, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla DeA Capital ai sensi del TUF.
- 1.3 Sono considerate **"Persone Strettamente Legate"** a un Soggetto Rilevante o a un Socio Rilevante:
 - a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana;
 - b) un figlio - anche del coniuge - a carico ai sensi della normativa italiana;
 - c) un genitore, un parente o un affine che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione;
 - d) una persona giuridica, trust o società di persone (i) le cui responsabilità di direzione¹ siano rivestite dal Soggetto Rilevante o da un Socio Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a), b) o c), o (ii) sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (iii) sia costituita a suo beneficio, o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Sezione I - Operazioni dei Soggetti Rilevanti

- 2.1 I Soggetti Rilevanti devono comunicare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3, sezione I del Codice, **tutte le operazioni** compiute da o per loro conto e dalle Persone Strettamente Legate (di seguito, le **"Operazioni dei Soggetti Rilevanti"**)

¹ L'ESMA fa riferimento al concetto di *"managerial responsibilities"* ossia di responsabilità di direzione che trova attuazione nel caso in cui l'amministratore di un emittente prenda parte o influenzi le decisioni di un'altra entità in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente. Nel caso contrario, ovvero nel caso in cui il predetto amministratore non prenda parte o non influenzi le decisioni di questa entità sulle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente, l'entità non può considerarsi persona strettamente legata all'amministratore secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, punto 26, lett. d) della MAR, tranne nel caso in cui tale entità sia direttamente o indirettamente controllata dall'amministratore, costituita a beneficio di quest'ultimo o i suoi interessi coincidano con quelli dell'amministratore (cfr. ESMA – A7.7. – aggiornamento del 14 dicembre 2017).

aventi ad oggetto le azioni emesse da DeA Capital, ovvero gli strumenti finanziari derivati e gli altri strumenti finanziari a esse collegati².

2.2 Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR e dell'art. 10 del Regolamento Delegato le operazioni da comunicare includono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la concessione in pegno ovvero in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata³;
- b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità⁴;
- c) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

² Per le definizioni di "strumento finanziario" e di "strumento derivato" si rinvia all'art. 1, commi 2 e 2-ter, del TUF. Per "strumenti finanziari collegati alle azioni" si intendono ai sensi dell'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti: (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni di DeA Capital; (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni di DeA Capital o scambiabili con esse; (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di DeA Capital indicati dall'art. 1, comma 2-ter, del TUF; e (iv) gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di DeA Capital, rappresentanti tali azioni.

³ L'art. 19, comma 7, del Regolamento MAR chiarisce che non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

⁴ L'art. 19 del Regolamento MAR, come modificato dall'art. 56 del Regolamento (UE) 2016/1011, chiarisce al comma 7 che le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

- h) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
- l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;
- p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;
- q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento MAR;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

2.3 Ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis del Regolamento MAR, l'obbligo di notifica non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o

- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

- 2.4 Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro (ovvero il maggiore importo previsto dalla normativa di volta in volta applicabile) nell'arco di un anno civile. La soglia è calcolata sommando l'importo di tutte le operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate dalle Persone Strettamente Legate senza compensazione (cioè, sommando sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo). Tali obblighi si applicano invece a tutte le operazioni compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell'arco di un anno civile.

Sezione II - Operazioni dei Soci Rilevanti

- 2.5 Ai sensi degli artt. 114, comma 7, del TUF e 152-*septies* del Regolamento Emittenti, i Soci Rilevanti devono comunicare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 Sezione II del Codice, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio compiute da o per loro conto e dalle Persone Strettamente Legate (di seguito, le "**Operazioni dei Soci Rilevanti**"), aventi ad oggetto le azioni emesse da DeA Capital e gli strumenti finanziari a esse collegati.

- 2.6 Non devono essere comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il Socio Rilevante e le Persone ad esso Strettamente Legate;
- c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
- d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, ai termini e alle condizioni stabiliti dal Regolamento Emittenti.

Articolo 3

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

Sezione I – Obblighi internal dealing dei Soggetti Rilevanti

3.1 I Soggetti Rilevanti, anche per conto delle Persone Strettamente Legate, comunicano a DeA Capital e alla Consob le Operazioni dei Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2, Sezione I del Codice, utilizzando lo Schema allegato al presente Codice (Allegato 1) secondo le seguenti modalità:

- (i) la comunicazione a DeA Capital deve essere compiuta **entro 1 giorno lavorativo** dalla data dell'Operazione del Soggetto Rilevante, mediante gli strumenti di comunicazione e ai recapiti indicati al successivo articolo 6;
- (ii) la comunicazione alla Consob deve essere compiuta **entro e comunque non oltre 3 giorni lavorativi** dalla data dell'Operazione del Soggetto Rilevante, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ossia mediante la trasmissione dell'Allegato 1 a Consob, via PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it, ovvero via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando, quale destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando nell'oggetto "MAR Internal Dealing".

È salva la facoltà di delegare la Società al compimento di tale comunicazione alla Consob. In tal caso, i soggetti di cui sopra fanno pervenire esplicita delega alla Società (Allegato 2).

3.2 DeA Capital rende pubbliche, **entro e non oltre 3 giorni lavorativi** dalla data dell'Operazione del Soggetto Rilevante, le informazioni ricevute ai sensi del precedente articolo 3.1(i).

Sezione II – Obblighi internal dealing dei Soci Rilevanti

3.3 I Soci Rilevanti comunicano alla Consob e rendono pubbliche le Operazioni dei Soci Rilevanti di cui all'articolo 2, Sezione II del Codice dai essi effettuate e dalle Persone Strettamente Legate, **entro la fine del 15° giorno del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l'Operazione del Socio Rilevante, utilizzando lo Schema allegato al presente Codice (Allegato 1-bis).

3.4 La comunicazione alla Consob e al pubblico prevista dal precedente articolo 3.3 può essere effettuata dalla Società per conto dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, a condizione che (i) gli stessi si accordino in tal senso facendo pervenire esplicita delega alla Società (Allegato 2) e (ii) inviino alla Società entro la fine del 10° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, le informazioni relative a tale operazione, mediante gli strumenti di comunicazione e ai recapiti indicati al successivo articolo 6. In tal caso, la Società provvederà a comunicare e a pubblicare le informazioni relative alle Operazioni dei Soci Rilevanti ricevute **entro la fine del giorno di mercato aperto successivo** a quello del loro ricevimento.

3.5 Gli obblighi previsti dalla presente Sezione non si applicano qualora i Soci Rilevanti o le Persone Strettamente Legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi del Regolamento MAR e della precedente Sezione I del Codice.

- 3.6 DeA Capital non è responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa posti a carico dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate e/o della Società qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti, dai Soci Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate a essi, in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice o dalla normativa vigente.

Articolo 4

PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 4.1 Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento MAR, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate di compiere operazioni di cui all'art. 2.1 del Codice per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei seguenti periodi dell'anno:
- nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data prevista per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio;
 - nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data prevista per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale;
 - nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data prevista per l'approvazione dell'informazione finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo;
 - nei 30 (trenta) giorni antecedenti la data prevista per l'approvazione dell'informazione finanziaria periodica aggiuntiva al 30 settembre.
- 4.2 Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital si riserva la facoltà di vietare o limitare ulteriormente, in determinati periodi dell'anno, per tutti o per alcuni Soggetti Rilevanti e per le rispettive Persone Strettamente Legate, l'effettuazione di tutte o di alcune delle operazioni indicate all'art. 2.1 del Codice.
- 4.3 DeA Capital potrà consentire ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso del periodo di astensione obbligatoria di cui al precedente art. 4.1:
- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali⁵, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni;
 - b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o

⁵ Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Delegato sono considerate "condizioni eccezionali" le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante o alla Persona Strettamente Legata. Nell'esaminare la richiesta la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante e/o la Persona Strettamente Legata: (a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; (b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni⁶.

4.4 Il Soggetto Rilevante che intende richiedere l'esenzione di cui al precedente art. 4.3 lettera a) deve inviare, mediante gli strumenti di comunicazione ed ai recapiti indicati al successivo articolo 6, richiesta scritta motivata e debitamente sottoscritta, contenente:

- la descrizione dell'operazione considerata;
- la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze;
- la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto.

⁶ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Delegato: "l'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; e (ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; (ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile; (iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; (ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; (iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita".

La Società mantiene un archivio di tali richieste e delle relative decisioni assunte in merito.

Articolo 5

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI OBBLIGATI E ACCETTAZIONE DEL CODICE

- 5.1 La Società provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti e ai Soci Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 3.
- 5.2 All'atto del ricevimento del presente Codice, i Soggetti Rilevanti e i Soci Rilevanti: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del presente Codice, attestante, altresì, l'impegno a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ad essi gli obblighi di comunicazione delle operazioni previsti dalla normativa vigente e dal presente Codice, conservando copia della notifica, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione alla Società, debitamente compilata con i dati identificativi delle Persone ad essi Strettamente Legate.
- 5.3 La Società redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate che hanno ricevuto e accettato il Codice e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione.

Articolo 6

ATTUAZIONE DEL CODICE E MODIFICHE

- 6.1 L'ufficio *Investor Relations* di DeA Capital è preposto (il "Soggetto Preposto"):
 - a) a mantenere aggiornato l'elenco dei soggetti di cui al precedente paragrafo, sulla base anche delle attestazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dai Soci Rilevanti;
 - b) ad assicurare la conoscenza del Codice da parte dei Soggetti Rilevanti e dei Soci Rilevanti;
 - c) al ricevimento, alla gestione e alla comunicazione e diffusione delle informazioni previste nel Codice;
 - d) all'aggiornamento ed alla vigilanza sull'applicazione del Codice. A tal fine, il Soggetto Preposto sottoporrà al Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica od integrazione che riterrà necessarie od opportune.
- 6.2 Gli obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti e dei Soci Rilevanti nei confronti di DeA Capital, ai sensi del Codice, si intenderanno assolti mediante compilazione e tempestivo invio alla Società (con preavviso telefonico al n. 02-6249951), rispettivamente, dello Schema di cui all'Allegato 1 e 1-bis al presente Codice, utilizzando di regola i seguenti indirizzi di posta elettronica:

internaldealing@deacapital.com, e
Advisory-services@computershare.it.

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, i suddetti obblighi di comunicazione potranno essere assolti a mezzo fax ovvero consegna a mano al recapito di seguito indicato, in ogni caso con preavviso telefonico:

DeA Capital S.p.A.
Via Brera, 21
20121 Milano
Fax n.: +39 02.62499599

- 6.3 Le proposte di modifica o integrazione del presente Codice saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Qualora sia necessario modificare e/o integrare il Codice in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti dalle Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, il Codice potrà essere modificato e/o integrato a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 6.4 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni del Codice saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto.

Articolo 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 6.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi saranno oggetto di trattamento nei termini ed ai fini dell'adempimento delle disposizioni del Codice e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di *internal dealing* in esso richiamate o ad esso connesse.
- 6.2 Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti cartacei e/o elettronici idonei a memorizzare, organizzare e selezionare i dati stessi, nonché a consentirne la consultazione, l'estrazione ed il raffronto, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, secondo le vigenti disposizioni.
- 6.3 Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio per i fini sopra indicati ed il rifiuto di fornirli comporterebbe l'inadempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Codice, e sarebbe dunque illegittimo.
- 6.4 I dati personali verranno conservati da DeA Capital per un periodo minimo di dieci anni.
- 6.5 Potranno venire a conoscenza dei dati personali, all'interno di DeA Capital, i dipendenti dell'Ufficio *Investor Relations* nonché, occasionalmente, coloro i quali ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Nel trattamento dei dati personali per le finalità descritte, DeA Capital potrà avvalersi di soggetti esterni che potranno parimenti venire a conoscenza dei dati medesimi. Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e agli

obblighi contrattuali, nonché per esercitare i relativi diritti in sede giudiziaria, DeA Capital potrà comunicare i dati acquisiti agli organismi di vigilanza (es. Consob), ovvero ad ogni altra autorità competente ove queste lo richiedessero.

- 6.6 Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso cui potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Articolo 8

INOSSERVANZA DEL CODICE

L'inosservanza degli obblighi previsti dal Codice può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, in particolare dal Regolamento MAR e TUF.

Articolo 9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice, approvato dall'Amministratore Delegato in esecuzione della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione della Società del 12 maggio 2016, è in vigore dal 3 luglio 2016 e sostituisce il precedente codice approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2007 (come successivamente modificato). Il presente Codice è stato modificato in data 13 marzo 2018.

ALLEGATO 1⁷

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata																								
a)	Nome																								
2	Motivo della notifica																								
a)	Posizione/qualifica																								
b)	Notifica iniziale/modifica																								
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta																								
a)	Nome	DeA Capital S.p.A.																							
b)	LEI	81560015D3D3E34A6B66																							
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate																								
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione																								
b)	Natura dell'operazione																								
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Prezzi/i</th> <th style="width: 50%;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Prezzi/i	Volume/i																				
Prezzi/i	Volume/i																								
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo																								
e)	Data dell'operazione																								
f)	Luogo dell'operazione																								

⁷ Si tratta del modello allegato al Regolamento di Esecuzione 2016/523, a cui si rinvia anche per le relative istruzioni di compilazione.

ALLEGATO 1-bis⁸

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: ☐ Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

⁸ Si tratta del modello di cui all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti, a cui si rinvia anche per le relative istruzioni di compilazione.

3	Dati relativi all'emittente					
a) ³	Nome	DeA Capital S.p.A.				
b) ⁴	LEI	81560015D3D3E34A6B66				
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione					
b) ⁵	Natura dell'operazione					
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <tr> <td>Prezzo/i</td> <td>Volume/i</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: ☐				

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

ALLEGATO 2

Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal Codice di comportamento di *Internal Dealing* da parte della Società.

(Luogo e data)

Il/La sottoscritto/a

Persona fisica	Persona Giuridica
Nome e Cognome _____	Denominazione _____
Luogo e data di nascita _____	Sede Legale _____
CF _____	C.F. _____
Comune di Residenza – CAP – Prov. _____	In persona del legale rappresentante
Indirizzo di Residenza: _____	_____

nella propria qualità di [Soggetto Rilevante / Socio Rilevante]

RICHIEDE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. [3.1(ii) / 3.3] del Codice di comportamento sull'*Internal Dealing* approvato dal Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. venga posto in essere da DeA Capital S.p.A per suo conto.

A tal fine si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nel Codice di comportamento di *Internal Dealing*, le operazioni oggetto di comunicazione compiute dallo stesso e dalle persone ad esso strettamente legate e, altresì, a tenere indenne DeA Capital S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dal Codice.

(Firma)

ALLEGATO 3

Si trasmette in allegato alla presente *sub* Allegato A, il Codice di comportamento sull'*Internal Dealing* (il "*Codice*") che disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione delle informazioni relative alle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti, Soci Rilevanti (c.d. "*insider*") e dalle Persone ad essi Strettamente Legate.

Al riguardo, La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate tenuto ai sensi del *Codice*. Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviando ai contenuti del *Codice* e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D. Lgs n. 58/1998.

La preghiamo di voler confermare la ricezione del *Codice* inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione in allegato alla presente *sub* Allegato B, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi seguenti:

- consegna presso la sede legale di DeA Capital S.p.A. in Milano, Via Brera n. 21, cap 20121, all'attenzione del Soggetto Preposto indicando sulla busta "Comunicazione *Internal Dealing*";
- trasmissione a mezzo fax al numero: +39 02.62499599
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: internaldealing@deacapital.com

Con i migliori saluti,

Il Soggetto Preposto di DeA Capital S.p.A.

Allegato A: Codice di comportamento sull'*Internal Dealing*

Allegato B: Presa di conoscenza e accettazione

ALLEGATO B - Presa di conoscenza e accettazione

Il/La sottoscritto/a

Persona fisica	Persona Giuridica
Nome e Cognome _____	Denominazione _____
Luogo e data di nascita _____	Sede Legale _____
CF _____	C.F. _____
Comune di Residenza – CAP – Prov. _____	In persona del legale rappresentante
Indirizzo di Residenza: _____	_____

- prende atto dell'iscrizione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai sensi del Codice di comportamento sull'*Internal Dealing* adottato da DeA Capital S.p.A. (il **Codice**);
- dichiara di aver ricevuto il Codice e di averne accettato integralmente i contenuti;
- si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti a proprio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate, come definite nell'art. 1.3 del Codice, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che tali Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente ai rispettivi obblighi;
- ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di cui al citato Codice, fornisce in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a me Strettamente Legate e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto, così come individuato dal Codice ogni variazione circa le informazioni ivi riportate;
- prende atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal Codice potrà comportare a proprio carico le sanzioni previste dall'art. 30 del Regolamento MAR e dall'art. 193 del TUF;
- prende atto dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all'art. 7 del Codice.

Dati identificativi delle Persone Strettamente Legate

Nome e Cognome/Denominazione Sociale	Codice Fiscale (se applicabile, viceversa Data e luogo di nascita)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

_____, _____

(luogo)

(data)

(firma)